

CONVENZIONE PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DELLA L.R.T. 10/2010 E DEL D.LGS. N. 152/06”

TRA

La Città Metropolitana di Firenze, rappresentata dal Dott. Pietro Rubellini, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per il presente atto in Firenze Via Cavour, 1, di seguito per brevità denominata “Città Metropolitana”;

E

il Comune di (P.I.), rappresentato da..... nato a il quale Responsabile del , domiciliato per il presente atto in , di seguito per brevità denominato “Comune”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L., al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra amministrazioni adeguate convenzioni;
- l’art. 19, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce alla Provincia la funzione di “.... assistenza tecnico - amministrativa agli Enti Locali”;
- con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16.12.2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;
- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 88/2015 sono state ridefinite la macrostruttura organizzativa dell’Ente Città Metropolitana e l’Area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;
- con A.D. n. 39 del 15/01/2016 sono state attribuite le funzioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi di competenza della C.M. e di altri Enti all’Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico, della Direzione Generale della Città Metropolitana di Firenze;

VISTO

- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*”, il quale recepisce la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001 ed introduce nell’ordinamento nazionale la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura sistematica interna al processo decisionale, per valutare gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi, garantendone la coerenza con gli obiettivi della sostenibilità ambientale, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera p) del medesimo Decreto stabilisce che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell’Autorità competente;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza.*” con la quale la Regione Toscana ha provveduto a disciplinare la materia;

CONSIDERATO

- che la L.R. 10/2010 introduce ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice

l'espletamento degli atti amministrativi, rafforzando l'autonomia e la indipendenza dell'Autorità Competente e prescrivendo che la stessa sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;

- che nel dispositivo legislativo della L.R. 10/2010 compendiato, al Capo II definisce nuovamente le funzioni e le competenze dei soggetti in merito di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, abrogando la definizione di cui all'art. 14 "Supporto tecnico all'Autorità competente";

RICHIAMATO

- l'art. 4 c. 1 lett. h) della L.R. 10/2010 - che definisce l'Autorità competente come: *la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'Autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;*

- l'art. 11 della L.R. 10/2010 – che dispone che le competenze amministrative relative alla VAS sono attribuite ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;

- l'art. 12 comma 1 della L.R. 10/2010 – che definisce l'Autorità competente come *individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che deve possedere:*

- 1. Separazione rispetto all'Autorità procedente;*
- 2. Adeguato grado di autonomia;*
- 3. Competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;*

- l'art. 12 comma 3 della L.R. 10/2010 – che stabilisce *che per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli enti parco regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia individuano il soggetto a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti sopra esposti;*

- l'art. 12 comma 3bis della L.R. 10/2010 – che stabilisce *che i comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali;*

VISTO ALTRESI'

- che la Città Metropolitana ha provveduto con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 7 del 17/02/2016 ad assumere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- che la Città Metropolitana con la deliberazione di cui sopra ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione;
- che il Comune di con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ha manifestato la volontà di avvalersi di questo servizio, approvando anche lo schema di convenzione;

per tutto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010.

Art. 3 – Adempimenti e prestazioni della Città Metropolitana

La Città Metropolitana si impegna ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuito dalla normativa in materia di VAS all'Autorità Competente ed in particolare le fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, espressione del parere motivato e relativa informazione; la struttura tecnica amministrativa competente all'esercizio delle funzioni è costituita all'interno dell'ufficio Alta professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della Direzione Generale presso la sede della Città metropolitana via Cavour, 1 – Firenze.

Art. 4 - Adempimenti e prestazioni del Comune

Il Comune si impegna ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuito dalla normativa in materia di VAS all'Autorità procedente o proponente.

Art. 5 - Adempimenti di legge

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere effettuato ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Art. 6 - Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha una durata di 3 (tre) anni, rinnovabile espressamente, salvo modifiche normative che possono influire sulle competenze o sulle procedure che prevedono l'effettuazione della VAS e sulla natura giuridica dei soggetti contraenti.

Le procedure di VAS avviate alla data di sottoscrizione della presente convenzione, saranno concluse in conformità alle disposizioni previste precedentemente alla medesima.

Art. 7 - Vigilanza

Allo scopo di esprimere ulteriori indirizzi politici-gestionali e di vigilare sull'attività svolta dagli uffici incaricati è costituito l'organo di vigilanza composto dal Sindaco metropolitano (o suo delegato) e dal Sindaco del Comune firmatario (o suo delegato).

Art. 8 - Rapporti finanziari tra gli enti

Gli adempimenti di cui all'art. 3 sono prestati di norma a titolo gratuito; tuttavia, qualora dovessero insorgere oneri derivanti a qualsiasi titolo da contenzioso o da spese di natura straordinaria, gli stessi saranno assunti dal Comune, salvo accordi ulteriori da stabilirsi nelle sede istituzionali di competenza.

Art. 9 - Recesso

Il Comune firmatario potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, succedendo alla Città Metropolitana nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto.

Firenze

Per la Città Metropolitana di Firenze

Dott. Pietro Rubellini
in qualità di Direttore Generale

Per il Comune di

.....
in qualità di Responsabile del

